

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 60 DEL 29.08.2025

MINI IRES

La Legge di Bilancio 2025 (art.1, cc. da 436 a 444 L.2 07/2024) ha introdotto l'agevolazione dell'IRES premiale che prevede una riduzione di 4 punti (20% al posto del 24%) dell'aliquota IRES per la sola annualità 2025.

Per fruire di questa agevolazione bisogna rispettare le seguenti condizioni:

- almeno l'80% dell'utile 2024 è da accantonare ad apposita riserva;
- effettuare investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 e Transazione 5.0 per un importo minimo che deve essere pari al maggiore tra:
 - 30% utile accantonato a riserva;
 - 24% utile 2023;
 - 20.000 euro.
- Nel 2025 si devono assumere lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l'1% rispetto alla media ULA 2022-2024 e comunque non meno di 1 lavoratore indeterminato.
- Nel 2024 e nel 2025 non si deve aver fatto ricorso alla CIG.

Il D.M. 8.08.2025 e la sua relazione illustrativa hanno portato casi pratici per spiegare tecnicamente come funziona tale agevolazione.

VALIDITA' DELLE NOTIFICHE VIA POSTA

Con l'Ordinanza n. 22619 del 5 agosto 2025 la Cassazione ha chiarito che la notifica è valida anche se manca il timbro dell'Ufficio postale purché vi sia la sottoscrizione del destinatario.

La notificazione risulta quindi perfezionata con la sottoscrizione della ricevuta da parte del destinatario, salvo espresso disconoscimento, a nulla rilevando eventuali irregolarità del modello di ricevuta compilato dall'Ufficio postale che certifica con chiarezza l'avvenuta ricezione dell'atto notificato.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi all'estero dove hanno versato le relative imposte è riconosciuto un credito d'imposta da far valere ai fini dell'imposizione fiscale nel paese di residenza. È necessario che si tratti di imposte dive-

nute definitive a partire dal 2024 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2025, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

TRIBUTI LOCALI E APPLICABILITA' DELLA PROROGA COVID

La Suprema Corte, con l'ordinanza 21765/2025, ha ribadito la posizione secondo cui i termini "prorogati" relativi all'emergenza Covid riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano "pendenti" i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.

Si ricorda che la normativa emergenziale COVID-19, ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, disponendo la proroga di 85 giorni dei correlati termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020).

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.